

Regolamento per il riconoscimento di CFA e per l'esonero dalla frequenza nei Corsi Accademici di I e di II livello

*approvato con modifiche ed integrazioni ex Delibera Consiglio Accademico n. 30 del '8/5/2026
adottato con Decreto direttoriale prot.n.1441 del 12/5/2026*

Art. 1 (Finalità del regolamento)

Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione di crediti formativi accademici sulla base di idonea documentazione presentata da studenti dei Corsi accademici di I e di II Livello AFAM che richiedano il riconoscimento di attività formative di studio, svolte presso altri Conservatori/Istituzioni AFAM, Università, o altre Istituzioni di pari livello, nonché di altre attività formative o artistiche esterne o svolte presso il Conservatoire de la Vallée d'Aoste (di seguito denominato "Conservatoire").

Si disciplina altresì l'esonero totale o parziale dalla frequenza di campi disciplinari.

2. Gli studenti dei corsi accademici possono richiedere:

- a) il riconoscimento di singoli campi disciplinari – e dei corrispondenti CFA – presenti nel Piano degli Studi individuale annuale, sulla base di valutazione finale (votazione o idoneità) relativa a corrispondenti discipline svolte presso altri Conservatori, Istituzioni AFAM, Università o altre Istituzioni di pari livello.
- b) il riconoscimento di CFA nell'ambito delle "Attività formative ulteriori", sulla base di attività musicali, didattiche, artistiche e culturali in genere, svolte nel proprio percorso accademico o professionale. Tale riconoscimento è disciplinato dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 2 (Modalità)

Il riconoscimento di crediti formativi accademici (di seguito CFA) di cui all'art. 1 va richiesto dallo studente tramite apposita modulistica reperibile sul sito web dell'Istituto, allegando la relativa documentazione e, laddove possibile, le dichiarazioni sostitutive.

Sia la domanda che i relativi allegati andranno inviati, nei termini stabiliti, all'indirizzo e-mail istituzionale secondo le modalità indicate dalla Segreteria didattica. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ovvero dell'atto di notorietà, sono sufficienti per il riconoscimento CFA se l'attività è stata svolta presso Conservatori o Università statali/pubblici in Italia ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. Se l'attività è stata svolta presso istituzioni private o all'estero, accreditate nel sistema della formazione superiore, occorre presentare esclusivamente certificazioni rilasciate dalle predette istituzioni, tradotte e legalizzate se estere, oltre ai programmi dettagliati del corso e possibilmente il programma d'esame. La valutazione finale spetta sempre alla Commissione, che ne analizza la coerenza con il percorso di studi.

È necessario documentare/dichiarare in modo dettagliato il monte-ore, il programma svolto, e la votazione (o l'idoneità) conseguita.

È altresì importante che i contenuti dei campi disciplinari frequentati o delle attività svolte, come il carico orario di questi, siano analoghi a quelli per i quali si chiede il riconoscimento.

Art. 3 (Valutazione)

Le richieste verranno valutate dalla Commissione preposta. Eventuali richieste di riconoscimento presentate dopo i termini di scadenza non potranno essere accolte e sarà possibile ripresentarle nel successivo Anno Accademico.

Per le “*Attività formative ulteriori*” le scadenze previste sono, oltre a quanto comunicato sulle pagine dedicate del sito web dell’Istituto, quelle indicate per la consegna della domanda relativa alla Prova finale:

- a) 30 aprile (per la sessione estiva)
- b) 31 luglio (per la sessione autunnale)
- c) 20 dicembre (per la sessione invernale)

Art. 4 (Titoli e materie del vecchio Ordinamento didattico)

Premesso che i Diplomi di vecchio Ordinamento didattico, congiuntamente ad un Diploma di Scuola secondaria di II° grado, sono equipollenti *ex lege* ai Diplomi accademici di secondo livello, le materie complementari contenute nei periodi medio e superiore del previgente ordinamento didattico possono essere interamente riconosciute allo studente richiedente nel percorso accademico di I livello del nuovo ordinamento e nei limiti dell’Allegato B (tabella 1) al presente regolamento.

Art. 5 (Lingua straniera)

Il riconoscimento dei CFA relativi ai corsi di Lingua straniera comunitaria viene effettuato facendo riferimento al CEFR (*Common European Framework of Reference for Languages*) così come specificato nell’Allegato B (tabella 2) al presente regolamento.

Per ottenere il riconoscimento occorre presentare una certificazione che attesti il livello di conoscenza della lingua facendo riferimento ai seguenti livelli di competenza del suddetto CEFR:

- A2 per la Lingua straniera comunitaria I – Triennio Accademico di I Livello AFAM
- B1 per la Lingua straniera comunitaria II – Triennio Accademico di I Livello AFAM
- B2 per la Lingua straniera comunitaria – Biennio Accademico di II Livello AFAM

Art. 6 (Limiti al riconoscimento)

1. Non è possibile richiedere il riconoscimento di CFA acquisiti nei Corsi di Diploma Accademico di I livello per quelli di II livello e viceversa.

2. Campi disciplinari relativi alle Discipline interpretative (individuali, collettive o d’insieme) non possono essere oggetto di riconoscimento se frequentati, in altri percorsi accademici già conclusi, per uno strumento diverso.

Art. 7 (Modalità registrazione CFA)

1. Il riconoscimento delle attività e/o degli esami richiesti implica l'attribuzione da parte della Commissione preposta, della relativa votazione o del relativo giudizio secondo le seguenti modalità:

a. Se, per l'attività formativa, lo studente che chiede il riconoscimento dei CFA ha ricevuto un voto espresso in trentesimi, quest'ultimo verrà registrato e concorrerà alla determinazione della media ponderata;

b. Se, per l'attività formativa, lo studente ha ricevuto un voto espresso in decimi o centesimi, questo verrà rapportato e registrato ai trentesimi e concorrerà alla determinazione della media ponderata;

c. Se, per l'attività formativa, lo studente ha ricevuto un voto diversamente espresso (né in decimi, né in trentesimi), i crediti corrispondenti verranno riconosciuti con la sola attribuzione dell'Idoneità. Tale attività non concorrerà pertanto alla determinazione della media ponderata. Nel caso in cui l'ordinamento dell'Istituto, per la medesima disciplina, preveda un esame, lo studente ha facoltà di richiedere – in luogo del riconoscimento crediti – un esonero parziale dalle ore di frequenza e, terminata la frequenza, sostenere l'esame. In tal modo la relativa votazione concorrerà alla determinazione della media ponderata.

d. Se, per l'attività formativa, lo studente ha ricevuto un giudizio di idoneità, nel caso in cui – per l'attività formativa corrispondente – l'ordinamento dell'Istituto preveda un esame, i crediti corrispondenti verranno riconosciuti con la sola attribuzione dell'Idoneità. Tale attività non concorrerà pertanto alla determinazione della media ponderata.

Qualora lo studente chieda di poter convertire l'idoneità di una disciplina prevista negli Ordinamenti AFAM o universitari per la quale chiede il riconoscimento dei relativi CFA in una valutazione in trentesimi, allorquando l'ordinamento didattico dell'Istituto lo preveda per la stessa attività formativa, potrà usufruire – facendone apposita richiesta – di un esonero parziale dalle ore di frequenza e, terminata la frequenza della disciplina, sostenere l'esame. In tal modo la relativa votazione concorrerà alla determinazione della media ponderata.

e. Se per l'attività formativa, lo studente ha ricevuto una votazione (espressa in trentesimi, in decimi o in centesimi), mentre per l'attività per cui chiede il riconoscimento è previsto solamente il giudizio di idoneità, la votazione indicata verrà trasformata in giudizio di Idoneità. Anche in questo caso tale attività non concorrerà alla determinazione della media ponderata.

2. La Commissione ha la facoltà, in seguito alla valutazione della documentazione prodotta dallo studente, di non riconoscere l'attività o l'esame, o di riconoscerli in misura parziale, come, ad esempio, concedendo un esonero parziale dalla frequenza del campo disciplinare.

Art. 8 (CFA riconosciuti e piano di studi individuale)

I CFA riconosciuti e conseguentemente riportati nella scheda di valutazione verranno registrati dalla Segreteria nella carriera accademica dello studente. Risultando pertanto già acquisiti dallo studente, non dovranno essere riportati dallo stesso in sede di stesura del piano di studio individuale annuale.

Art. 9 (Attività a scelta dello studente)

Per quanto riguarda la voce “Attività a scelta dello studente”, stante quanto sopra riportato, è possibile richiedere il riconoscimento di CFA per attività formative pregresse anche se non strettamente corrispondenti ad insegnamenti attivati presso l’Istituzione, purché il contenuto sia di ambito musicale, musicologico o affine.

Eventuali attività formative previste dall’ordinamento dei Corsi di II livello, già svolte nei Corsi di I Livello quali “Attività a scelta dello studente”, potranno essere riconosciute nel Biennio solamente:

- a) nel caso in cui nel Triennio siano state inserite sul piano di studio individuale come “eccedenti i 18 CFA obbligatori”, con relative valutazioni registrate pertanto come “escluse dalla media”;
- b) nel caso in cui siano state svolte in altro percorso accademico già concluso (fatte salve le eccezioni di cui all’Art. 6, comma 2).

Art. 10 (Abbreviazione del Corso di studi)

Stante il riconoscimento, da parte della Commissione preposta, di un ammontare di crediti corrispondenti ad attività formative già svolte pari o superiore a 50, il Consiglio Accademico ha la facoltà di concedere l’abbreviazione della durata normale del Corso di studi, contemplando la possibilità di iscrizione ad anni successivi al primo.

Art. 11 (Esonero dalla frequenza di campi disciplinari)

È possibile richiedere un esonero totale o parziale dalla frequenza delle ore di uno o più campi disciplinari del Piano degli Studi documentando la partecipazione a corsi AFAM corrispondenti. In seguito ad opportuna valutazione da parte della Commissione preposta, l’eventuale esonero potrà essere concesso sentito il parere del docente di riferimento.

ALLEGATO A

Valutazione delle Attività formative ulteriori dei Corsi AFAM

Corsi di Diploma Accademico di I e di II livello

Durante il corso di studi, gli studenti possono produrre richiesta di riconoscimento crediti per attività formative o artistico/professionali, debitamente documentate, svolte all'interno e all'esterno dell'Istituzione. La Commissione attribuisce la totalità dei crediti previsti dall'ordinamento solamente se risulteranno di congruo numero e afferenti ad almeno tre (per i percorsi di I livello) e quattro (per i percorsi di II livello) degli ambiti di seguito elencati:

- 1) partecipazione a produzioni, realizzate dal Conservatoire, anche in collaborazione con enti esterni
- 2) partecipazione a workshop, masterclass e seminari
- 3) premi conseguiti in concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione/composizione musicale
- 4) collaborazioni a iniziative di ricerca organizzate dal Conservatoire
- 5) attività correlata a tirocini formativi
- 6) insegnamento in scuole pubbliche per il proprio strumento o per educazione musicale; insegnamento in scuole private (accademie, bande, ecc.)
- 7) collaborazione alle prove finali di diploma accademico
- 8) attività musicale e artistico-professionale esterna
- 9) altre attività attinenti all'ordinamento non ricomprese negli ambiti sopra elencati

ALLEGATO B

1) Tabella delle corrispondenze con il Vecchio Ordinamento

Licenze e compimenti del vecchio ordinamento didattico Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati	Riconoscimento nel nuovo ordinamento didattico Corsi accademici di I livello	SAD	CFA
Licenza di Storia ed estetica musicale	Storia e storiografia della musica I e II	CODM/04	6 + 6
Licenza di Cultura musicale generale (Armonia complementare)	Teorie e tecniche dell'armonia I e II	COTP/01	4 + 4
Licenza di Arte scenica	Teoria e tecnica dell'interpretazione scenica I	CORS/01	3
Compimento medio	Prassi esecutiva e repertorio I	vari SAD	21
Compimento medio Composizione	Composizione I o Tecniche contrappuntistiche (<i>per Composizione</i>)	CODC/01	20/4
Compimento medio Composizione	Composizione polifonica vocale I (<i>per Direzione di coro e composizione corale</i>)	CODC/03	6
Licenza di Quartetto	Musica da camera	COMI/03	8
Compimento Medio di Lettura della Partitura	Lettura della Partitura I e II	COTP/02	6 + 6
Compimento Superiore di Lettura della Partitura	Lettura della Partitura III	COTP/02	6

2) Tabella corrispondenze titoli linguistici

Esame sostenuto – livello CEFR*	Riconoscimento nel nuovo ordinamento didattico	SAD	CFA
Esame di Maturità (Livello A2 del CEFR)	Lingua straniera comunitaria I Triennio	CODL/02	6
Certificazione linguistica Livello B1 del CERF	Lingua straniera comunitaria II Triennio	CODL/02	6
Certificazione linguistica Livello B2 del CEFR	Lingua straniera comunitaria Biennio	CODL/02	3
- Prova di Francese esame maturità Valle d'Aosta - Esame accertamento piena conoscenza Lingua Francese Regione Autonoma VdA	Lingua straniera comunitaria II Francese Biennio	CODL/02	3

* = Common European Framework of References